

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

11/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2023, p. 5 ss.

**A PROPOSITO DI UNA NOTA E CONTROVERSA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA
IN TEMA DI VIOLENZA SESSUALE**

Trib. Roma, Sez. V pen., sent. 6 luglio 2023, giud. dott.ssa Bonaventura

di Jorge Fernández Mejías

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Roma ha assolto un bidello accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa minorenni. La pronuncia, che ha suscitato un notevole interesse mediatico, si segnala, da un lato, per conformarsi alla costante giurisprudenza della Corte di legittimità riguardante le condotte «repentine» o «a sorpresa»; dall'altro lato, e soprattutto, per aver valorizzato, ai fini dell'assoluzione, la mancanza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato.

2. Ma partiamo da una breve ricostruzione dei fatti dai quali ha preso origine il giudizio. Durante il dibattimento, la vittima ha dichiarato che, mentre stava salendo le scale a scuola e nell'attimo in cui si stava sistemando i pantaloni, che le erano un poco scesi dalla vita, aveva avvertito delle mani «entrarle nei pantaloni, sotto gli slip»; mani che dapprima «le toccavano i glutei, e poi la afferravano per le mutandine e la tiravano su, sollevandola di circa due centimetri». Sempre secondo le affermazioni della vittima, la condotta durava dai cinque ai dieci secondi. Il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni della ragazza pienamente credibili e il suo racconto è stato confermato da altri testimoni, tra cui un'amica che aveva assistito direttamente alla scena. Da parte sua, l'imputato ha ammesso di aver toccato la studentessa, negando tuttavia di averle messo le mani nei pantaloni o sotto le mutande. In particolare, questi ha dichiarato che, mentre la studentessa si alzava i pantaloni, lui si era limitato ad accompagnare il movimento e ad afferrarla da dietro attraverso i passanti degli stessi, sollevandola leggermente da terra. Notando il disagio della ragazza, il bidello l'aveva poi seguita per sincerarsi delle sue condizioni e dirle che era stato solo uno scherzo.

3. Nella motivazione della sentenza, il Tribunale ha affermato anzitutto che l'atto compiuto dall'imputato, ossia il toccare improvvisamente la studentessa sui glutei, anche se in modo repentino, integra indubbiamente l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale, previsto dall'art. 609-bis c.p.

3.1. La decisione in esame si uniforma così a tre consolidati orientamenti della Corte di cassazione in questa materia. *In primis*, la sentenza del Tribunale di Roma ribadisce il principio secondo cui **gli atti compiuti «all'improvviso» o «a sorpresa» sono concepiti come una forma di violenza**, che incide sulla libertà sessuale della vittima, in

quanto le impedisce di maturare o esprimere un'opinione in merito¹. Il provvedimento in commento si colloca altresì nel solco di quel filone giurisprudenziale che considera la durata dei toccamenti irrilevante ai fini della valutazione dell'atto come violenza sessuale: anche un'esecuzione insidiosamente rapida può costituire comunque una violenza sessuale *ex art. 609-bis c.p.*². Infine, i giudici – nell'affermare la ricorrenza degli elementi oggettivi del reato – hanno adottato il c.d. modello di consenso affermativo, secondo cui il consenso è considerato presente solo a fronte di *una manifestazione positiva*, espressa attraverso segni chiari e univoci³.

4. La sentenza si è soffermata quindi sulla ricostruzione dell'elemento soggettivo, attribuendo particolare rilevanza alla valutazione del contesto in cui gli eventi sono accaduti.

4.1. Da un lato, le circostanze in cui si sono svolti i fatti, secondo il Tribunale, hanno reso «convincente la tesi difensiva dell'atto scherzoso»; dall'altro lato, i giudici hanno escluso che lo scopo sessuale dell'atto potesse essere dedotto da alcune frasi pronunciate precedentemente dall'imputato all'adolescente, come ad esempio «se avessi la tua età mi risarei sposato».

4.2. Cionondimeno, il Tribunale ha osservato che la natura ludica dell'azione non è incompatibile, in astratto, con il dolo della fattispecie. A questo riguardo, la Cassazione ha infatti escluso che il dolo necessario ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. richieda che la condotta persegua come finalità la soddisfazione del desiderio sessuale dell'agente, essendo, invece, sufficiente la consapevolezza della natura oggettivamente sessuale dell'atto che è stato volontariamente compiuto, anche quando tale atto ha un fine di gioco o addirittura di umiliazione della vittima⁴. Senonché, la sentenza in esame ha valorizzato gli elementi contestuali per sollevare il ragionevole dubbio circa la ricorrenza del dolo dell'agente, così come ricostruito dal citato orientamento della Cassazione. Secondo il Tribunale, la dinamica di due persone in movimento che si trovavano a livelli diversi di una scala, ha potuto plausibilmente determinare un'azione accidentale e fortuita, che ha portato allo sfioramento dei glutei della persona offesa: accadimento, quest'ultimo, che, tuttavia, non corrispondeva alle intenzioni iniziali dell'agente.

4.3. La sentenza sembra allora ritenere che l'intenzione iniziale dell'imputato fosse quella di mettere in atto uno scherzo, consistente nel sollevare la studentessa dai pantaloni. Al momento dell'inizio dell'azione, quindi, l'intenzione del soggetto era orientata verso un comportamento lecito (sollevare la studentessa dai pantaloni) e non

¹ Cass. pen. sez. III, 19/11/2021, n. 1559; Cass. pen., sez. III, 18/07/2014, n. 46170.

² Cass. pen. sez. III, 06/02/2013, n. 15044; Cass. Pen., sez. III, 26/09/2012, n. 44480.

³ Cass., pen., sez., III, 17/06/2022, n.32846; Cass. pen. sez. III, 20/11/2019, n.10372.

⁴ Cass. pen., sez., III, 13/05/2021, n. 24872; Cass. pen. sez. III, 02/02/2021, n. 9399.

verso l'atto illecito (la realizzazione di un atto sessuale, anche se realizzato per uno scopo ludico), che si è poi inavvertitamente verificato.

5. La decisione del Tribunale di Roma è naturalmente discutibile, ma occorre fare chiarezza sulle ragioni che hanno condotto all'esito assolutorio. Come ovvio, affinché sia legittimo il ricorso alla sanzione penale, non è sufficiente che il fatto realizzato dall'agente corrisponda alla descrizione tipica fornita dalla fattispecie, ma è altresì necessario che la condotta realizzata possa essere attribuita soggettivamente alla persona che l'ha posta in essere e – nel caso dell'art. 609-bis c.p. – che quanto accaduto sia conseguenza della sua azione volontaria.

Il dibattito mediatico sulla stampa e sui social network ha erroneamente dato adito all'idea che la sentenza in commento avesse affermato il principio che «una palpata di meno di dieci secondi non è reato»⁵. In realtà – come abbiamo mostrato – la motivazione alla base dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Roma si è concentrata piuttosto sul difetto della prova del dolo, ritenendo che le risultanze probatorie non abbiano potuto dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'intenzione dell'imputato fosse effettivamente quella di compiere l'atto sessuale. A nostro avviso, è, dunque, solo su quest'ultimo aspetto che la sentenza in esame può essere oggetto di critica.

⁵ G. MENGOLINI, *Sapete quanti sono 10 secondi?»: il trend social contro la sentenza sulla "palpata breve"*, Sky tg24, 14 luglio 2023, in <https://bit.ly/3QKdgcR>; G. DE SANTIS, *La «palpata breve» non è reato. Il bidello assolto a Roma perché durava solo «una manciata di secondi»*, Corriere della Sera, 8 Luglio 2023, in <https://bit.ly/47cBnpR>; *Indignación en Italia por la decisión de un juez que dice que los toqueteos de menos de 10 segundos no cuentan*, BBC News Mundo, 12 luglio 2023, in <https://bit.ly/40CbXA5>; E. PROVOLETO, *'10 Seconds': Outrage Follows Acquittal in Italy Abuse Case*, New York Times, 14 luglio 2023, in <https://bit.ly/3Mwcbmf>.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**